

ADEMPIMENTI VACCINALI: SCADENZE SUCCESSIVE AL 10 MARZO 2021

La Nota MIUR prot. 20651 del 12 novembre 2020 (*Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022*) al par. 2.1, relativamente agli adempimenti vaccinali, *“richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati”*.

Il par. 4.1 specifica che *“Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/2017”*.

Per gli **altri gradi di istruzione**, la presentazione della documentazione **non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami**.

Si ricorda, quindi, secondo quanto definito all'art. 3 *bis* del D. L. n. 73/2017 (convertito dalla L. n. 119/2017), di prestare massima attenzione alle seguenti scadenze:

- **10 marzo 2021**

I **dirigenti scolastici** trasmettono entro tale data alle ASL territorialmente competenti l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni

- **10 giugno 2021**

Le **ASL** restituiscono entro tale scadenza alle scuole gli elenchi nei quali siano indicati i minori che non sono in regola con gli obblighi vaccinali e non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e rispetto ai quali non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione

- **Nei dieci giorni successivi all'acquisizione da parte delle scuole degli elenchi dalle ASL**

I dirigenti scolastici devono invitare gli esercenti la responsabilità genitoriale inadempienti a depositare a scuola, *entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente*

- **Entro il 20 luglio 2021**

I dirigenti scolastici trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria che provvede agli adempimenti di competenza

Si ricorda infine di fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione per le modalità di trasmissione alla ASL territorialmente competente.